

NOTA
"ELENCO FORNITORI ANAS"

È istituito presso ANAS S.p.A. un **elenco di fornitori** per l'affidamento - tramite procedure negoziate - di appalti di **lavori, servizi e forniture**, aperto ad operatori economici e professionisti.

Il regolamento per la formazione e la gestione di detto elenco è stato aggiornato nel corso del 2019, prevedendo una diversa organizzazione delle categorie merceologiche e nuove modalità di iscrizione.

Il nuovo elenco - **unico su tutto il territorio nazionale e per tutte le società del gruppo** - è articolato in tre sezioni (lavori, servizi e forniture), ciascuna delle quali è organizzata per categorie specializzate, importo ed ambito territoriale.

L'Elenco ha durata indeterminata e gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento.

Per quanto attiene ai **lavori**, l'elenco è suddiviso in **11 categorie merceologiche**, ripartite in **4 classi di importo**, sino **ad un massimo di 999.999 euro** (ciò, in linea con le previsioni "a regime" del Codice dei contratti pubblici che, all'art. 36, consentono il ricorso alla procedura negoziata per affidamenti di importo inferiore ad 1 mln di euro).

Tali importi possono essere oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. ANAS si riserva altresì la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

A tal proposito, si ricorda che il decreto "Semplificazioni" (art. 1, DL 76/2020, L. conv. 120/2020, n. 76) ha innalzato, in via transitoria (ossia fino al 31 dicembre 2021), il limite per ricorso alla procedura negoziata senza bando, consentendola per importi fino alla soglia comunitaria (5,3 mln euro).

Quanto alle modalità di iscrizione, l'operatore presenta la domanda sul Portale Acquisti e, una volta verificato il possesso dei requisiti generali e speciali, verrà abilitato e potrà essere invitato alle procedure negoziate senza bando relative alla categoria merceologica per cui ha fatto domanda.

1. Albo per procedure negoziate

Per l'iscrizione alle singole sezioni (11), il Regolamento istitutivo dell'Elenco suddetto (datato 29.10.2019) riporta le categorie SOA, sia generali che specializzate, che ciascun operatore economico deve possedere.

In particolare, per l'iscrizione alla sezione "**Manutenzione impianti tecnologici**" (L06-MAIT) è sufficiente avere l'attestazione SOA nella categoria OG11.

Diversamente, per l'iscrizione alla sezione "**Ristrutturazioni edili**" (L12-RIED), accanto al possesso della categoria OG1, viene richiesta la qualificazione nella categoria specialistica OS6, concernente "*finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*".

A tale proposito, si evidenzia che già la OG1 abilita all'esecuzione di "finiture" edili, tanto che nella declaratoria SOA sono riportate *"la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia [...] e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie"*. Ne consegue che, indipendentemente dal contenuto del possibile lavoro, **la categoria OG1 non è mai sufficiente per partecipare ai Bandi sugli immobili ANAS**. Infatti, le imprese che non possiedono la categoria specialistica OS6, non potranno essere iscritte all'Albo e tanto meno essere chiamate a partecipare alle relative procedure negoziate.

Per quanto riguarda la categoria OG3, questa compare come requisito per l'iscrizione nelle seguenti sezioni dell'albo ANAS:

- a. L01-PRIN, **"Pronto intervento"**;
- b. L02-OPAR, **"Lavori su opere d'arte"**, per cui occorre anche la qualificazione nelle categorie OS11 (che ricomprende *"Apparecchiature strutturali speciali"*, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari) e OS21 (che ricomprende *"Opere strutturali speciali"* quali in via esemplificativa l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per la funzionalità statica delle strutture).
- c. L13-APPS, **"Apparecchiature strutturali speciali"**, per la cui iscrizione si richiede altresì la qualificazione nella categoria OS11;
- d. L14-OPST, **"Opere strutturali speciali"**, per cui si richiede anche la categoria OS21;
- e. L03-PAST, **"Pavimentazione stradale"**, per la cui iscrizione si richiede una dichiarazione circa l'esatta cifra d'affari e rappresentazione dei lavori realizzati nel quinquennio precedente per lavori di pavimentazione stradale;
- f. L17-BASS, **"Barriere stradali di sicurezza"**, per la cui iscrizione si richiede altresì la categoria OS12A.

Di conseguenza, **ai fini dell'accesso agli appalti stradali, è sufficiente il possesso della categoria OG-3 solo nel caso di pronto intervento**; in tutte le altre merceologie, è richiesta invece una qualificazione "aggiuntiva".

Ciò, in evidente contrasto con il principio di sufficienza dell'attestazione SOA di cui all'art. 84, co. 1 del Codice Appalti.

Principio, questo, che ha trovato ulteriore conferma nelle Linee guida n. 4, sulle procedure sotto-soglia, dove l'ANAC, nel definire le modalità per la tenuta degli elenchi di soggetti da cui trarre i nomi degli operatori da invitare, precisa, dopo aver indicato la necessità che gli elenchi siano suddivisi per categorie e fasce di importo, che *"L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti"*.

Viepiù, nel caso di specie, agli operatori economici è fatto divieto di iscriversi in forma di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari.

È evidente, quindi, che l'elenco ANAS, per come strutturato, restringe notevolmente la concorrenza in quanto, **limitando il numero di soggetti idonei ad iscriversi, riduce necessariamente la platea dei possibili partecipanti alle procedure negoziate**.

Così operando, l'ANAS ha, *de facto*, introdotto un sistema di limitazione del numero dei partecipanti alle procedure negoziate (cd forcella) al di fuori, tuttavia, delle ipotesi consentite ai sensi dell'art. 91 del Codice, ossia *"quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio"*.

L'effetto che ne scaturisce è quello di penalizzare, oltremodo, le PMI, che, per la loro dimensione e natura, già con difficoltà - a maggior ragione in questo periodo di crisi finanziaria e di liquidità che si è ingenerata "a valle" dell'emergenza sanitaria - sopportano i costi di qualificazione nella singola categoria SOA.

2. Il Vendor Rating

È stato altresì istituito presso ANAS S.p.A., con il Regolamento del 2019, un sistema di *Vendor Rating* per valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati per l'affidamento anche di appalti di lavori.

Tale sistema si basa sulla valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici durante le due distinte fasi dell'appalto (gara ed esecuzione del contratto) e riproduce, attuandolo, il sistema di Rating d'impresa ipotizzato dall'ANAC e, più volte, contestato dall'Ance e da tutta la filiera delle costruzioni.

Il sistema è costruito in modo da attribuire un punteggio di **"Malus"** e uno di **"Bonus"** a carico dell'impresa, sulla base di una serie di indicatori di performance, divisi per aree di valutazioni, all'interno della fase di gara e di esecuzione.

Ad esempio, viene valutata, in ottica penalizzante, il ricorso al soccorso istruttorio o la percentuale di riserve riconosciute all'appaltatore, i ritardi nell'esecuzione o, più semplicemente, i comportamenti tenuti dall'impresa (come la scarsa collaborazione) nello svolgimento del contratto.

Rientrano, invece, tra gli indicatori premianti, ad esempio, l'esecuzione dell'appalto senza riserve, la conclusione anticipata dei lavori e l'assenza di contestazione da parte di ANAS per un periodo di due anni.

La valutazione delle prestazioni dell'Operatore Economico è sintetizzata nel valore del Rating, il quale verrà aggiornato a seguito di ogni partecipazione ad una procedura negoziata od esecuzione di un singolo contratto.

Il valore iniziale del Rating di ogni Operatore Economico è pari a 100.

Ora, tale sistema può avere effetto *"sulla qualifica dell'Operatore Economico all'interno dell'Albo Fornitori di Anas"* e *"Sulla partecipazione dell'Operatore Economico alle procedure negoziate indette da Anas"*, dal momento che, in virtù del punteggio acquisito in tale sede, le imprese possono essere sospese per un periodo fino a 2 anni e, financo, escluse per un periodo fino a 3 anni dallo stesso Elenco dei fornitori ANAS.

Trattasi quindi **di un sistema integrativo alla SOA**, in cui *"un eventuale rifiuto al conferimento [dei dati necessari] comporta per ANAS l'impossibilità di gestire la qualificazione in conformità alle norme di legge e di conseguenza l'esclusione dell'operatore dal suddetto procedimento"*.

Ciò, in contrasto (quantomeno) con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di sufficienza dell'attestazione SOA di cui rispettivamente agli artt. 83, co. 8 e, 84, co. 1 del Codice Appalti.

Inoltre, l'istituzione, da parte di ANAS, di detto rating confligge apertamente **con l'art. 83, comma 10**, del citato Codice, - che, nel prevedere, in termini generali, un sistema amministrativo di rating di impresa, ne affida la gestione e direzione, esclusivamente, all'ANAC.

Infine, tale comportamento non trova giustificazione neanche nell'art. 84 comma 12 del Codice - che, com'è noto, prevede l'introduzione di un sistema di qualificazione sperimentale da parte delle stazioni appaltanti particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice - stante l'assenza, "a monte", del previsto decreto attuativo, e considerata la mancata entrata in vigore dello stesso sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Roma, 12 novembre 2020.

BU